

CRITERI DI VALUTAZIONE FARMACIE E PARAFARMACIE

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	
Igiene del lavoro	D.Lgs. 81/08
Sicurezza e salute dei lavoratori	D.Lgs. 81/08
Prevenzione degli infortuni sul lavoro	D.Lgs. 81/08
Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche	D.M. n. 236/89
Procedura di allestimento dei preparati magistrali e officinali	D.M. 18/11/03
Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (parafarmacie) , che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012	D.M. 8/11/2012
Aggiornamento e correzione della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana	D.M. 16/03/2010
Testo Unico delle Leggi sanitarie	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	
Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche	D.G.R. Veneto n. 1428 del 06/09/2011 – All. B
Criteri di valutazione	Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997
Misure preventive e protettive per lavori in quota	L.R. 61/85 art. 79 bis D.G.R. Veneto n. 2774 del 22/09/2009
RIFERIMENTI NORMATIVA COMUNALE	
Urbanistica	P.A.T. – P.I. Norme tecniche di attuazione del P.I.
Regolamenti comunali	Regolamento edilizio

Premessa:

La destinazione d'uso delle unità immobiliari destinate a farmacie e parafarmacie è quella commerciale.

Per superfici di vendita superiore ai mq. 400 i requisiti sono quelli fissati dalla Circolare n. 13/1997 della Regione Veneto, mentre per superfici inferiori ai mq. 400 si fa riferimento alle norme urbanistiche e ai Regolamenti edilizi locali.

Le aziende commerciali esercitanti attività con lavoratori subordinati o ad essi equiparati (sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi) sono sottoposte alle norme per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni (D. Lgs. 81/08, artt. 2 e 3)

Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitari e di sicurezza si rinvia ai criteri di valutazione previsti per i fabbricati ad uso commerciale.

Qualora la superficie di vendita della farmacia/**parafarmacia** superi i mq. 150, la stessa dovrà essere accessibile ai disabili motori, così come pure il servizio igienico (anche attrezzato).

Qualora siano effettuati test autodiagnostici dovrà essere dedicato uno spazio separato dall' **area** vendita in modo tale da garantire la privacy e opportunamente attrezzato con tavolo di appoggio, poltrona.

Il laboratorio galenico è **obbligatoriamente previsto per le farmacie e, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 8/11/2012, per le parafarmacie che intendono allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e può essere:**

- un locale
- oppure un'area non separata o separabile da altro locale della farmacia.

Locale

- preferibilmente ubicato al piano terra (è fatta salva la possibilità di richiedere specifica deroga allo SPISAL per l'utilizzo di locali interrati);
- altezza pari a m. 2,70;
- superficie minima mq. 6,00;
- illuminazione e aerazione naturali comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/10 della superficie di calpestio (per minori disponibilità è fatta salva la possibilità di richiedere specifica deroga all'Ufficio Comune Nuovi Insediamenti – UCNI – dell'ULSS);
- soffitto e pareti lavabili e disinfettabili sino ad un'altezza pari a m. 2,00.

Attrezzature

- Lavandino dotato di rubinetteria a leva lunga, piani di appoggio, cassettiere,
- Cappa aspirante abboccata ad idonea canna fumaria e culminante oltre il colmo del tetto,
- Apparecchi ed utensili di cui alla Tabella 6 della Farmacopea Ufficiale.

Le preparazioni possono essere eseguite durante l'orario di apertura della farmacia.

Area non separata o separabile da altro locale (cd angolo attrezzato)

- ubicato al piano terra nella parte retrostante della farmacia, in prossimità di finestre apribili verso l'esterno;
- altezza pari a m. 2,70;

- superficie minima mq. 3,00;
- soffitto e pareti lavabili e disinfettabili sino ad un'altezza pari a m. 2,00

Attrezzature

- Lavandino dotato di rubinetteria a leva lunga, piani di appoggio, cassettiere,
- cappa aspirante abboccata ad idonea canna fumaria e culminante oltre il colmo del tetto,
- apparecchi ed utensili di cui alla Tabella 6 della Farmacopea Ufficiale.

Le preparazioni **devono** essere allestite durante l'orario di chiusura della farmacia.